

Allegato "A" all'atto n. 15177 del rep.

**STATUTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER
L'AQUILA 2026**

CITTÀ MULTIVERSO

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Per iniziativa dei seguenti Soci Fondatori Promotori:

- Comune dell'Aquila;
- Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila;
- Associazione ANCE L'Aquila;

è costituito un Comitato per il sostegno delle attività connesse all'attribuzione alla città dell'Aquila del ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, denominato "**Coordinamento per L'Aquila 2026 – Città Multiverso**", di seguito indicato anche come il "**Comitato**".

Il Comitato richiederà, prima dell'avvio delle attività, il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Fino al perfezionamento del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, il Comitato limita la propria attività alla gestione ordinaria e agli atti strettamente necessari e proporzionati al raggiungimento dello scopo, nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario e delle previsioni di cui all'Art. 16.

Il Comitato ha sede legale presso il Comune dell'Aquila e può istituire anche altrove uffici e sedi operative.

Art. 2 – Scopo Istituzionale

Il Comitato ha lo scopo di sostenere, in un'ottica sussidiaria, il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione del programma di iniziative del Dossier di candidatura "**L'Aquila Città Multiverso**" (anche indicato come "**L'Aquila 2026**").

Il Comitato non ha fini di lucro e perseguirà esclusivamente lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale della città, facendo della nomina a Capitale Italiana della Cultura un'occasione di crescita per le Industrie creative e per il miglioramento dell'immagine dell'Aquila e del suo comprensorio in ambito nazionale e internazionale.


Il Comitato persegue inoltre l'obiettivo di mobilitare tutte le energie della Città, in particolare le forze produttive ed economiche, per sostenere e arricchire il programma "**L'Aquila 2026**", potenziando la funzione culturale come strumento di crescita della comunità e di inclusione sociale.

Per il raggiungimento dello scopo, il Comitato opererà in collaborazione con Istituzioni, Amministrazioni ed Enti pubblici e privati coinvolti e, in particolare, con il Comune dell'Aquila, titolare del dossier e dei relativi finanziamenti, che mantiene la governance dell'intera manifestazione, nonché il potere di concedere il relativo logo a suo insindacabile giudizio.

Art. 3 – Attività Istituzionali

Al fine di conseguire il proprio scopo, il Comitato provvede a:

1. reperire, avvalendosi del contributo dei propri membri e di quello di ogni altro ente o persona interessata all'iniziativa, i fondi necessari



per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2;

2. curare gli aspetti relazionali con i soggetti pubblici e privati coinvolti o da coinvolgere nelle iniziative per garantire tutte le possibili sinergie e conseguire la gestione coordinata delle iniziative, anche attraverso la promozione di tavoli di coordinamento, gruppi di lavoro e riunioni;

3. programmare un idoneo piano di lavoro e di comunicazione e curare la promozione delle iniziative intraprese;

4. mettere in atto ogni altra operazione utile o necessaria per il conseguimento dello scopo e, segnatamente, conferire incarichi, acquisire servizi e beni strumentali e quant'altro possa risultare idoneo per la definizione del progetto e la realizzazione di manifestazioni connesse.

Art. 4 – Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Il Comitato potrà svolgere attività strumentali, accessorie e connesse alle attività istituzionali, tra le quali:

1. costituire e avvalersi di una struttura operativa, consistente in un gruppo di lavoro tecnico di alta professionalità a supporto dell'elaborazione e dell'implementazione del progetto L'Aquila 2026 e a sostegno del coordinamento tecnico di iniziative correlate;

2. avvalersi, tramite appositi accordi, di risorse umane e mezzi strumentali degli Enti promotori e di altri qualificati soggetti pubblici o privati che ne diano disponibilità;

3. stipulare ogni opportuno atto, incarico o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché convenzioni di qualsiasi genere, anche registrabili nei pubblici uffici, con Enti pubblici o privati, ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato;

4. partecipare ad associazioni o a iniziative di enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato medesimo;

5. promuovere e coordinare tavoli e gruppi di lavoro e la costituzione di ulteriori associazioni o comitati;

6. stipulare accordi, protocolli e convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati italiani e di altri Paesi al fine di avviare e programmare collaborazioni istituzionali e culturali funzionali agli scopi statutari;

7. svolgere, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività accessoria, strumentale e non prevalente di commercializzazione di prodotti legati agli scopi statutari (gadget, poster, pubblicazioni a stampa, supporti digitali, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 5 – Membri del Comitato

I membri del Comitato si dividono in:

1. Fondatori Promotori;

2. Fondatori;

3. Soci Sostenitori;

4. Soci Ordinari.

Art. 6 – Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Ordinari –

Adesione al Comitato

Sono Fondatori Promotori del Comitato, in quanto sottoscrittori dell'Atto Costitutivo, i soggetti di cui all'art. 1.

I Soci Fondatori Promotori aderiscono in via costitutiva al Comitato con la quota associativa di euro 15.000 (quindicimila), da versare al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo ai fini della costituzione del fondo di dotazione iniziale di cui al successivo art. 15.

Possono essere nominati **Fondatori**, con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di dotazione e al fondo di gestione con la medesima quota dei Fondatori Promotori.

Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile. Potranno inoltre aderire al Comitato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, in qualità di **Sostenitori**, altri Enti o singoli privati interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali di cui all'art. 2. Con l'adesione l'ente o il privato diventa Socio Sostenitore, accetta il presente Statuto e acquisisce i relativi diritti e doveri. Per i nuovi aderenti è richiesta la quota associativa di euro 5.000 (cinquemila), da versare al momento dell'adesione.

Possono infine essere accettati a far parte del Comitato, in qualità di **Soci Ordinari**, altri soggetti che aderiscano agli scopi istituzionali di cui all'art. 2 e versino la quota di adesione di euro 1.000 (mille).

Il Comitato potrà inoltre acquisire fondi da qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica, società o Ente, senza alcun limite minimo e senza che, in tal caso, i soggetti che contribuiscono acquisiscano la qualifica di soci.

Art. 7 – Durata

Il Comitato ha durata iniziale di **diciotto (18) mesi** dalla data di costituzione.

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità operative o al completamento delle attività previste.

Resta fermo che il Comitato avrà comunque durata non oltre il **31 dicembre 2027**, termine entro il quale dovranno essere completate tutte le operazioni contabili e amministrative connesse alle manifestazioni di "L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026".

Il Comitato potrà sciogliersi anticipatamente nel caso di impossibilità di raggiungere lo scopo sociale o per cause di forza maggiore.


Art. 8 – Organi

Sono organi del Comitato:

1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. il Consiglio direttivo;
4. il Revisore dei Conti.

Essi restano in carica fino al conseguimento dello scopo del Comitato. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il sostituto sarà nominato con le medesime modalità del membro cessato.

Art. 9 – Il Presidente



Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato. In caso di assenza o impedimento, egli potrà essere sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente compete:

1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
2. proporre le materie e gli argomenti da trattare;
3. vigilare sulla tenuta delle pratiche e dei registri contabili e, in genere, sull'attività del Comitato;
4. rappresentare il Comitato in giudizio e nei rapporti con terzi;
5. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo;
6. stipulare ogni contratto secondo le indicazioni e condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
7. curare gli affari correnti e generali del Comitato per il soddisfacimento delle sue finalità;
8. firmare gli atti e i provvedimenti tutti riguardanti l'attività del Comitato;
9. assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, in caso d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta da convocarsi entro 20 giorni dall'adozione dell'atto;
10. delegare, ove lo ritenga opportuno, uno dei Consiglieri a firmare in sua vece i mandati di pagamento e la corrispondenza ordinaria e a vigilare sul regolare funzionamento dei servizi;
11. promuovere tempestivamente, in caso di cessazione dalla carica di un membro, gli atti necessari per la sostituzione, sollecitando le designazioni presso i rispettivi organi designanti.

Art. 10 – Il Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza, ovvero fino alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto in via permanente:

1. da un componente designato da ciascuno dei Soci Fondatori Promotori; il Comune dell'Aquila è rappresentato dal soggetto a tal fine designato dal Sindaco del Comune dell'Aquila;
2. da un componente designato da ciascuno dei Soci Fondatori;
3. da due componenti designati dai Soci Sostenitori;
4. da un componente designato dai Soci Ordinari.

I soggetti nominati membri del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di adeguate professionalità e competenze con riferimento alle funzioni operative e amministrative attribuite dal presente Statuto al Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti degli organi si astengono dal partecipare alla discussione e dalla votazione su deliberazioni che li riguardano,

o. In caso
ituito dal

direttamente o indirettamente, ovvero riguardino soggetti con i quali abbiano rapporti economici rilevanti.

abili e, in

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino al compimento di tutte le operazioni conclusive del programma delle manifestazioni e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio consuntivo finale, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2027.

zi;

Consiglio

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, trasmesso almeno tre giorni prima a mezzo posta elettronica con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per convocazioni urgenti il termine è ridotto ad almeno ventiquattro ore.

ni stabilite

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

o per il

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ttività del

Il merito delle deliberazioni dovrà essere coerente e conforme ai principi ispiratori dell'iniziativa, così come formalizzati nel dossier di candidatura "L'Aquila Città Multiverso".

limenti di

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le riunioni potranno tenersi anche in modalità telematica.

lo stesso

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese vive documentabili inerenti allo svolgimento del mandato, secondo modalità definite con successive norme organizzative approvate dal Consiglio medesimo.

a firmare

regolare

Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo del Comitato:

lla carica

rispettivi

1. adotta il Regolamento di gestione amministrativa,
2. approvare i bilanci di previsione e annuali;
3. approvare il programma delle attività per la realizzazione delle iniziative richiamate all'art. 2 comprendente il piano economico finanziario;

sino alla

a nomina

esidente.

4. approvare il rendiconto finale delle attività svolte;
5. conferire gli incarichi necessari per l'attività gestionale del Comitato;

Fondatori

etto a tal

6. deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per il conseguimento degli scopi del Comitato, secondo quanto precisato al precedente art. 3;

ori;

7. nominare il Segretario verbalizzante;
8. stabilire le modalità di ripartizione dei finanziamenti fra le diverse attività programmate;

essere in

erimento

e Statuto

9. nominare il Revisore dei Conti e determinarne il compenso;

l proprio


10. deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci;

are alla

guardino,

11. affidare, nel rispetto dell'articolo 16, la realizzazione di specifiche attività o progetti a enti e istituzioni non profit, definendo preventivamente l'impegno di spesa, le modalità di rendicontazione o, se del caso, le procedure per la gestione di bandi destinati a contributi di modesta entità a favore di organismi culturali del Terzo Settore del territorio di riferimento.

Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, attribuire



deleghe di spesa al Presidente, determinandone limiti quantitativi, durata e ambiti specifici di operatività, nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 16 del presente Statuto.

Le deleghe di spesa devono essere conferite per iscritto, specificando le voci di bilancio o i centri di costo cui si riferiscono, l'importo massimo complessivo autorizzato e le modalità di rendicontazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In ogni caso, resta vietato assumere impegni di spesa privi di copertura con fondi effettivamente disponibili o eccedenti i limiti deliberati.

Le operazioni effettuate in violazione dei limiti della delega o delle disposizioni dell'Articolo 16 sono inefficaci e non vincolanti per il Comitato e per i suoi partecipanti.

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso. Delle adunanze del Consiglio il Segretario redige, in appositi libri, processi verbali sottoscritti da lui e dal Presidente. Il tutto potrà avvenire anche in modalità telematica.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare, definendo preventivamente il compenso, un responsabile della gestione amministrativa del Comitato, al quale saranno demandati compiti e responsabilità con apposita delibera di Consiglio.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dalla dotazione iniziale, prodotta dai versamenti dei Soci Fondatori Promotori all'atto della costituzione, destinata alle iniziali spese di funzionamento del Comitato stesso e all'avvio della propria attività amministrativa e gestionale, finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

Per l'adempimento dei propri scopi e per la realizzazione del programma delle attività progettate, il Comitato si avvarrà delle seguenti entrate:

1. versamenti dei Soci Fondatori, quantificati in euro 15.000,00 per ogni esercizio di attività del Comitato;
2. versamenti effettuati dai Soci Sostenitori per euro 5.000,00 per ogni esercizio di attività del Comitato;
3. versamenti effettuati dai Soci Ordinari per euro 1.000,00 per ogni esercizio di attività del Comitato;
4. contributi generici o specifici per singole iniziative, resi disponibili dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti pubblici e privati, da aziende e da singoli cittadini;
5. eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti;
6. ricavi e introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Il patrimonio del Comitato è autonomo e distinto da quello dei singoli partecipanti che, indipendentemente dalla categoria, non rispondono in proprio delle obbligazioni del Comitato stesso, oltre i contributi deliberati e versati, fermo restando quanto previsto dall'Art. 16. Restano salve pattuizioni specifiche sottoscritte dai singoli.

Art. 15 – Patrimonio Residuo

L'eventuale avanzo di gestione e il patrimonio del Comitato, all'atto della sua estinzione, saranno devoluti a enti o associazioni senza

scopo
dell'Ac
Art. 16
Il Con
respon
nel rig
Ogni
gestio
prover
conto
banca
dell'ber
Al fin
consid
effettiv
Comita
Non p
coperti
formali
sogget
Ogni r
fondi
vincola
A tal f
centri
imputa
contro
correla
finalità,
traspar
Il Con
riguard
verifica
presen
È fatto
indirett
mutui,
qualsiv
Ogni a
ineffica
potran
via soli
Art. 17
Il Revis
scelto l
quanto
Delle s
Il Revis
2403 e
gestion

scopo di lucro per la realizzazione di attività culturali della città dell'Aquila.

Art. 16 – Spese

Il Comitato ispira la propria attività ai principi di trasparenza e responsabilità gestionale, perseguendo le proprie finalità istituzionali nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario.

Ogni spesa del Comitato sia per l'attività istituzionale che per la gestione amministrativa del Comitato stesso dovrà essere preventivamente ed integralmente coperta da fondi già disponibili sul conto corrente dedicato all'uso acceso presso il primario istituto bancario, specificamente vincolati al progetto/attività cui la spesa deliberata a cui si riferisce.

Ai fini della gestione economico-finanziaria del Comitato, si considerano fondi disponibili esclusivamente le somme effettivamente versate e accreditate sui conti correnti intestati al Comitato, o comunque nella sua effettiva disponibilità di cassa.

Non possono costituire fondi disponibili, né essere impegnati a copertura di spese o obbligazioni, le somme promesse, anche se formalmente deliberate o dichiarate da fondatori, sostenitori, enti o soggetti terzi, fino al loro effettivo incasso.

Ogni impegno di spesa o deliberazione che presupponga l'utilizzo di fondi non ancora materialmente disponibili è inefficace e non vincolante, né per il Comitato né per i suoi partecipanti.

A tal fine il Comitato imposta e gestisce la propria contabilità per centri di costo, al fine di assicurare la tracciabilità e la corretta imputazione delle risorse alle singole attività o progetti. Per ciascun centro di costo devono essere definiti specifici impegni di spesa, correlati alle somme deliberate e vincolati al relativo progetto o finalità, così da garantire una gestione finanziaria prudente e trasparente.

Il Consiglio Direttivo assicura che ogni deliberazione di spesa riguardante l'attività istituzionale/amministrativa sia preceduta da verifica documentata della disponibilità dei fondi, ai sensi del presente articolo 16.

È fatto espresso divieto al Comitato di contrarre debiti, diretti o indiretti, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma (finanziamenti, mutui, anticipi o equivalenti) ovvero di rilasciare garanzie a terzi di qualsivoglia natura (garanzie, fidejussioni).


Ogni atto compiuto in violazione delle suddette disposizioni sarà inefficace e inopponibile nei confronti dei partecipanti, i quali non potranno essere chiamati a rispondere in alcun modo, nemmeno in via solidale o sussidiaria.

Art. 17 – Organo di Revisione

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Delle sedute dell'Organo di Revisione viene redatto apposito verbale.

Il Revisore dei Conti esercita il proprio mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, vigilando sulla gestione dell'Ente, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture



contabili, nonché sull'osservanza del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Redige le relazioni sui bilanci preventivi e sul conto consuntivo, formulando le proprie osservazioni e proposte in merito.

Art. 18 – Responsabilità Patrimoniale dei partecipanti

La Fondazione Carispaq e ANCE L'Aquila, ancorché Soci Fondatori del Comitato, rispondono delle obbligazioni di quest'ultimo esclusivamente nei limiti della quota associativa e/o dei contributi eventualmente corrisposti a titolo di sostegno.

La Fondazione Carispaq e ANCE L'Aquila restano estranee a ogni rapporto giuridico, obbligazione o impegno che il Comitato contragga con terzi in relazione alle proprie attività e/o ai progetti realizzati.

È espressamente esclusa ogni forma di responsabilità solidale, sussidiaria o di garanzia, diretta o indiretta, a carico della Fondazione Carispaq e di ANCE L'Aquila e di ogni altro partecipante al Comitato, che non potranno essere vincolati né chiamati a rispondere per impegni assunti dal Comitato verso terzi.

Il Comitato si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione Carispaq e ANCE L'Aquila da qualsiasi pretesa, azione o richiesta, anche di natura risarcitoria, che possa essere avanzata da terzi in relazione alle attività del Comitato.

Art. 19 – Comunicazione, Trasparenza e Accountability

Il Comitato adotta idonee forme di comunicazione pubblica, anche mediante l'istituzione di un portale web ufficiale, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nella propria attività istituzionale.

Sul portale web del Comitato sono pubblicate entro 15 giorni, in modo accessibile e aggiornato, le informazioni relative ai contributi, erogazioni, liberalità e altre forme di sostegno economico ricevute, nonché i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse medesime.

Tali informazioni sono rese pubbliche in un'ottica di accountability, allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, la corretta gestione delle risorse e la piena conoscibilità dell'operato del Comitato da parte dei soci, dei sostenitori e della collettività.

Il Comitato può altresì utilizzare ulteriori strumenti di comunicazione digitale e documentale per promuovere la trasparenza e favorire la partecipazione degli interessati alla vita associativa.

Art. 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia di comitati di diritto privato.

Art. 21 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i partecipanti al Comitato, ovvero tra questi e il Comitato stesso, in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione o applicazione del presente Statuto e degli atti deliberativi degli organi sociali, è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Firmato: Pierluigi Biondi - Fabrizio Marinelli - Pierluigi Frezza - Fiorella Luciani - Pierluigi Panunzi - Giuseppina Gabriella Fonzi - Antonio Mazzaferro - Marco D'Alessandro - Ianni Giuseppina - Federico Magnante Trecco notaio.

rispetto
suntivo,
ondatori
st'ultimo
ontributi
a ogni
ntragga
ti.
olidale,
lazione
omitato,
re per
lazione
chiesta,
terzi in
anche
ate ad
onale.
orni, in
ntributi,
cevute,
tability,
corretta
to del
azione
orire la
tuto, si
legge
anti al
azione
esente
ente in
luigi
ppina
dro -

Registrato a L'Aquila il 18 febbraio 2026 al n. 534 Serie 1T.
In conformità dell'originale che si rilascia per gli usi consentiti.
Impiegati quattro fogli.
L'Aquila, il diciotto febbraio duemilaventisei
Dr. Federico MAGNANTE TRECCO Notaio

